



ASAPS

Associazione
Sostenitori
Amici
Polizia
Stradale

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Prot. n. 4857

Roma, 22 febbraio 2013

Oggetto: categorie di patenti richieste per la guida di macchine agricole ed operatrici

Il decreto legislativo 28 aprile 2011, n. 59, come modificato dal decreto legislativo 16 febbraio 2013, n. 2, ha riscritto in gran parte l'articolo 124 del Codice della Strada, relativo a quanto in oggetto. Tanto al fine di coordinare la disciplina previgente con le nuove disposizioni in vigore dal 19 gennaio 2013, sia con riferimento alle nuove di categorie di patenti, e corrispondenti requisiti anagrafici, sia con riferimento alla sanzione per l'ipotesi di guida senza patente.

Sotto il primo profilo, per la guida delle macchine agricole (escluse quelle con conducente a terra) o loro complessi, è richiesta almeno la patente di categoria:

- A1 quando le stesse non superano i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall'articolo 53, comma 4, C.d.S. (1,60 m. di larghezza, 4 m. di lunghezza e 2,5 m. di altezza; massa complessiva a pieno carico 2,5 t) e non superino la velocità di 40 Km/h (prima del 19.1.2013 era richiesta la patente di categoria A);
- B se le stesse superano i limiti su descritti.

Per la guida di macchine operatrici (escluse quelle a vapore), è richiesta almeno la patente di categoria:

- B, eccetto quelle di dimensioni eccezionali;
- C1 quando le stesse hanno dimensioni eccezionali (prima del 19.1.2013 era richiesta la patente di categoria C).

Sotto il secondo profilo, "La guida di una macchina agricola o di una macchina operatrice senza avere la patente o avendo una patente diversa da quella richiesta non è più oggetto di sanzione amministrativa ma è punita con le sanzioni penali dall'art. 116, comma 15, C.d.S..

Dall'accertamento della violazione conseguono le sanzioni accessorie di cui al comma 17 dell'art. 116 C.d.S.. All'incauto affidamento del veicolo, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 116, comma 14, C.d.S." (cfr circolare prot. n. 300/A/744/13/101/3/3/9 del 25.1.2013 del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza).

Per mera completezza informativa, si rammenta inoltre che:

- ai sensi dell'articolo 124, comma 2, C.d.S., con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono da stabilirsi i tipi e le caratteristiche delle predette macchine agricole ed operatrici non eccezionali che, eventualmente adattate, possono essere guidate da mutilati e minorati fisici con patenti speciali delle categorie A1 e B. Il relativo provvedimento è in fase di predisposizione presso la scrivente Direzione Generale;



ASAPS

Associazione
Sostenitori
Amici
Polizia
Stradale

- 2 -

• ai sensi dell'articolo 111, comma 1, C.d.S., come sostituito dall'articolo 34, comma 48 del decreto legge n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 2012, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvederanno a definire con decreto "i criteri, le modalità ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81."

Si sottolinea che, nelle more dell'emanazione di tale provvedimento, la disciplina relativa al conseguimento dell'abilitazione suddetta, ancorché in vigore, non è applicabile.

Fonte: <http://www.mit.gov.it>
